

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E I LAVORATORI IN MOBILITÀ (D.L. N. 98/2011)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° gennaio 2012 non è più in vigore il c.d. regime dei minimi (si veda la Guida Incentivi al Lavoro, edizione 2010, pg. 59 e ss.), sostituito da due nuovi regimi fiscali alternativi tra loro: il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e il regime contabile agevolato.

Il regime fiscale di vantaggio è rivolto alle persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, che intraprendono a partire dal 1° gennaio 2012 un'attività d'impresa, arte o professione. Possono applicare il nuovo regime anche i soggetti che sono già in attività, a condizione che sia stata avviata dal 1° gennaio 2008.

REQUISITI

Per l'adesione al regime fiscale di vantaggio è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- **aver avuto nell'anno solare precedente un ammontare di ricavi/compensi non superiore a € 30.000.** Per la quantificazione dei ricavi/compensi (di cui agli artt. da 57 a 85 e 54, TUIR) non si deve tener conto dei maggiori ricavi/compensi derivanti dall'adeguamento ai parametri o agli studi di settore. Nell'ipotesi di esercizio di più attività è necessario fare riferimento alla somma dei ricavi/compensi relativi alle singole attività esercitate;
- **non aver effettuato nell'anno solare precedente cessioni all'esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette a IVA in virtù di trattati ed accordi internazionali;**
- **non aver sostenuto nell'anno precedente spese per lavoratori dipendenti, lavoratori a progetto, co.co.pro.;**
- **non aver erogato nell'anno precedente somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;**
- **non aver effettuato nei tre anni precedenti acquisti, anche tramite appalto, locazione o leasing, di beni strumentali per un importo superiore a € 15.000.** Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare relativo alle operazioni di acquisto. I beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività si considerano ad un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi.
- **non aver esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare.**
- **se il contribuente prosegue l'attività d'impresa precedentemente svolta da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente non deve essere superiore a 30.000 euro.**
- **l'attività non deve essere la mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Deve trattarsi di un'attività "nuova" e tale requisito va accertato caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata.**

Può comunque accedere al nuovo regime:

- **chi ha perso il lavoro o è in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;**
- **il lavoratore dipendente in pensione;**
- **chi ha svolto in precedenza collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o lavoro dipendente a tempo determinato per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente;**
- **chi ha svolto nell'anno precedente prestazioni occasionali (produttive di redditi diversi);**
- **chi ha svolto la pratica obbligatoria richiesta da specifiche disposizioni normative per l'esercizio di arti o**

professioni (come, ad esempio, la pratica forense o la pratica prevista in alcuni settori dell'artigianato).

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'applicazione del regime:

- **soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti);**
- **soggetti non residenti nel territorio dello Stato;**
- **soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, etc (vedi sopra);**
- **soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'Iva, come: agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, agriturismo, rivendita di beni usati, intrattenimenti e giochi, vendite a domicilio;**
- **soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di terreni edificabili, immobili o mezzi di trasporto nuovi;**
- **soggetti che partecipano in società di persone o associazioni professionali, ovvero in società a responsabilità limitata trasparenti.**

DURATA

Il regime fiscale di vantaggio ha durata temporanea, potendo essere applicato esclusivamente:

- **per il periodo d'imposta in cui il contribuente inizia l'attività e per i 4 successivi (cosiddetto "quinquennio");**
- **per i più giovani, anche oltre il quinquennio ma fino al periodo d'imposta in cui si compie il 35esimo anno d'età.**

Per inizio dell'attività si intende il momento in cui il contribuente inizia effettivamente a svolgerla: in altre parole, prevale il criterio sostanziale e non la mera apertura della partita Iva (criterio formale).

Chi ha iniziato l'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011 può accedere al nuovo regime solo per i periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio.

Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto 35 anni d'età possono prolungare la disciplina di vantaggio fino al compimento del trentacinquesimo anno.

Alla scadenza del termine di durata del regime fiscale di vantaggio, i contribuenti ancora in possesso dei requisiti possono optare per il nuovo regime contabile agevolato (vedi capitolo successivo) o, in alternativa, applicare gli altri regimi contabili (ordinario, semplificato).

VANTAGGI

Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5% sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione. Non sono quindi dovute né IRPEF né addizionali regionali e comunali, né IVA, né IRAP. È prevista, inoltre, l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri, compresa la presentazione della comunicazione dei dati rilevanti per gli stessi.

Il reddito si determina applicando il c.d principio di cassa, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare dell'impresa non abbia esercitato il diritto di rivalsa. È ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Le perdite fiscali prodotte in vigenza del regime possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

I contribuenti che accedono al nuovo regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi.

È previsto, inoltre, l'esonero dalla maggior parte degli adempimenti Iva:

- **liquidazione e versamento dell'Iva;**
- **presentazione della dichiarazione annuale e della comunicazione annuale ai fini Iva;**
- **tenuta, registrazione e conservazione dei registri e documenti previsti dalla normativa Iva, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;**
- **comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dello spesometro;**

- **comunicazione telematica dei dati relativi alle operazioni con Paesi black list.**

Le fatture e gli scontrini devono essere emessi senza l'addebito dell'Iva: per giustificare la mancata applicazione dell'imposta, sulle fatture emesse il contribuente dovrà annotare che si tratta di un'operazione effettuata "ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011".

Non è possibile esercitare il diritto di rivalsa, né detrarre l'Iva sugli acquisti. L'Iva pagata su acquisti e importazioni, non potendo essere detratta, diventa un costo deducibile dal reddito.

Inoltre, gli obblighi contabili che permangono con l'adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio sono:

- **numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;**
- **certificazione dei corrispettivi, ad eccezione delle operazioni esonerate per legge;**
- **per gli acquisti in reverse charge (acquisti intracomunitari o interni), integrazione delle fatture ricevute con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che va versata entro il 16 del mese successivo;**
- **comunicazione all'Agenzia delle Entrate di iscrizione all'archivio VIES nel caso si intenda effettuare acquisti intracomunitari;**

presentazione degli elenchi Intrastat agli uffici doganali.

MODALITÀ OPERATIVE

Chi intende avviare un'attività e beneficiare del nuovo regime fiscale di vantaggio deve comunicare tale scelta al momento dell'apertura della partita Iva, nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9).

Non c'è obbligo di comunicazione (ma solo facoltà di presentare il modello AA9) per chi rientrava nel precedente regime dei minimi ed è transitato dal 1° gennaio 2012 nel regime fiscale di vantaggio, avendone i requisiti.

I contribuenti che in precedenza hanno applicato il regime delle iniziative produttive di cui all'art. 13, Legge 388/2000, possono decidere di continuare ad applicare tale regime fino a compimento del triennio, oppure accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio comunicando, in questo caso, la revoca del precedente regime (presentando il modello AA9, e barrando la casella R).

DECADENZA DAL REGIME

50

Chi, per scelta o per il verificarsi di una causa di decadenza, cessa di applicare il regime fiscale di vantaggio non può più rientrarvi, anche se successivamente ritorna in possesso dei requisiti di legge.

Le cause di uscita dal nuovo regime hanno diversa origine:

- **per opzione del contribuente. Il soggetto che, pur avendone i requisiti, non intende avvalersi del nuovo regime ovvero vuole fuoriuscirne, può optare, alternativamente, per il nuovo regime contabile agevolato, per il regime fiscale delle iniziative produttive (art. 13, legge n. 388/2000), per il regime ordinario (in quest'ultimo caso con applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari). Chi opta per un regime diverso, non può successivamente accedere al regime fiscale di vantaggio.**
- **cause di decadenza previste dalla legge. Il regime fiscale di vantaggio termina a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica uno dei seguenti eventi: ricavi o compensi superiori a 30.000 euro; effettuazione anche di una sola cessione all'esportazione; spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; erogazione di somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 euro; un mutamento dell'attività per cui il contribuente rientra in uno dei regimi speciali ai fini Iva; trasferimento della residenza all'estero; un mutamento dell'attività per cui il contribuente effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; acquisizione di partecipazioni in società di persone, in s.r.l. trasparenti o in associazioni professionali costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.**
- **Se i ricavi o i compensi sono superiori a 45.000 euro, il regime fiscale di vantaggio termina nell'anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso, il contribuente dovrà applicare il regime ordinario sia per il periodo d'imposta in cui avviene il superamento sia per i tre successivi.**
- **a seguito di accertamento definitivo. L'uscita dal regime ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è accertata in via definitiva la sussistenza di una causa di decadenza dal regime. Il regime fiscale di vantaggio termina, invece, dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, se i ricavi o i compensi accertati sono superiori a 45.000 euro. In tal caso si applica il regime ordinario per il periodo d'imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.**

ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Considerata l'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva (5%), i ricavi conseguiti o i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al nuovo regime fiscale di vantaggio.

Fonti normative: *Il nuovo regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, è disciplinato dall'art. 27, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 98/2011 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia entrate 22 dicembre 2011. Ulteriori precisazioni in merito sono state fornite dalle circolari n. 25/E 2012, n. 17/E 2012, e dalla risoluzione n. 52/E 2012.*